Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

# COMUNE DI SILLANO

# STATUTO

Delibera n. 7 del 27/4/2004.

## TITOLO I
## PRINCIPI FONDAMENTALI

### ART. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Sillano ,ente locale dotato di autonomia costituzionalmente garantita , rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica .
2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
3. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. In applicazione del principio della sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività e a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della Società non sono motivatamente in grado di svolgere.
5. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
7. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative.
8. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
9. Il Comune si impegna a conservare, difendere e sviluppare le risorse ambientali e culturali, con particolare riferimento alle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità, nell'ambito dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della crescita culturale della comunità.
10. L'Amministrazione Comunale opera in tutte le sue manifestazioni uniformando la propria azione al principio della pari opportunità uomo - donna.

### ART. 2 Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente ed uffici tributari del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede volti ad instaurare un rapporto di fiducia reciproca nell'ottica della funzionalità, della semplificazione dei procedimenti, della correttezza, del contraddittorio e della partecipazione del contribuente al procedimento tributario, in osservanza di tutti i principi e le disposizioni contenute nello "Statuto del Contribuente".

### ART. 3 Territorio e sede comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Comunità di Sillano e' costituita dalla popolazione di Sillano capoluogo e delle frazioni di: Dalli Sopra, Dalli Sotto, Capanne, Metello, Brica, Camporanda, Villa e Rocca
2. Il territorio si estende per kmq. 62,15 e confina con i Comuni di Piazza al Serchio, Giuncugnano, San Romano e Villa Collemandina in Provincia di Lucca e Ligonchio, Villa Minozzo e Collagna in provincia di Reggio Emilia e ancora con Fivizzano in Provincia di Massa
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In casi particolari il Consiglio Comunale o gli altri organi elettivi collegiali, possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale.
5. La modifica della denominazione degli agglomerati viene disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
6. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive e di quant'altro sia lesivo della salute dei cittadini.

**ART. 4 Stemma e gonfalone**

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Comune di **SILLANO**", ha lo stemma ufficiale così descritto: *Troncato semipartito: nel primo di cielo, ad un soldato romano tenente nella mano destra una spada posta in palo e accompagnato nel fianco sinistro da un cipresso al naturale; nel secondo burellato d'argento e d'azzurro; nel terzo palato d'oro e di rosso; le fasce d'argento e i pali di rosso caricati da anelletti d'azzurro, il tutto sormontato da una corona"* ed un proprio gonfalone le cui riproduzioni grafiche vengono allegate al presente statuto.
2. Un apposito regolamento può disciplinare l'uso dello stemma e del gonfalone ,nonché la concessione in uso dello Stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli
   istituzionali,salvo espressa autorizzazione dell' amministrazione comunale.

**ART. 5 Funzioni**

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell' economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dal legislatore.
4. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

**ART. 6 Statuto Comunale**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. Analoga procedura si adotta per le eventuali modifiche.
3. Lo Statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

**ART. 7 Regolamenti**

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e nelle funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
5. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti.Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

**ART. 8 Albo Pretorio**

1. Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il responsabile del servizio cura la tenuta dell'albo e l' affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

**ART. 9 Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

## TITOLO II
## ORDINAMENTO STRUTTURALE

### CAPO I
### ORGANI DEL COMUNE

**ART. 10 Organi**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio , il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco rappresenta il comune ed é responsabile dell'amministrazione dell'ente; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. La Giunta Comunale è organo di gestione politico - amministrativa generale.

## CAPO II
## IL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 11 Funzioni e competenze

1 Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale,determina l'indirizzo politico –amministrativo del comune e ne controlla l'attuazione .
2 La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco che ha i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.In caso di impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vicesindaco (purché consigliere) ; in caso di assenza anche di quest'ultimo, al Consigliere anziano come individuato all'art.15 c.3.
3 L'elezione, la durata in carica, la composizione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5 Partecipa altresì, nei modi disciplinati dal presente Statuto alla definizione all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori
6 Il Consiglio Comunale disciplina con apposito regolamento, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali di cui al successivo art.14
7 Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
8 Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.

### ART. 12 prima adunanza

1 La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2 La prima seduta del Consiglio Comunale è destinata prioritariamente a :
- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco
- comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale fra i quali il Vicesindaco
- trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### ART. 13 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.Il Consiglio Comunale provvede ad approvarle entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

**ART. 14 Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale può costituire, al suo interno, commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti, stabilendone il numero e le materie di competenza.
2. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee o speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza ed anche per il controllo del funzionamento di particolari servizi.
3. Il regolamento determina le funzioni ed i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione, la loro composizione numerica nel rispetto del criterio di proporzionalità.
4. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.
5. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

**ART. 15 I Consiglieri Comunali**

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e con piena libertà di opinione e di voto nell'esercizio delle loro funzioni politico amministrative.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere ,a seconda delle proprie funzioni ed attività,sono stabiliti dalla legge
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco eletto e che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
5. Altresì si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge.

**ART. 16 Diritti e doveri dei consiglieri**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità.
2. Le modalità e forma di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle eventuali aziende, società ,istituzioni ed enti dipendenti,sovvenzionati o controllati, tutte le notizie, atti e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge
4. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina quanto attiene alla procedura di formazione dei gruppi consiliari ed alla loro adesione da parte dei membri del consiglio.
5. le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Sindaco, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

## CAPO III
## Il Sindaco

### ART. 17 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune
2. Il Sindaco rappresenta l'ente,convoca e presiede la Giunta ed il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti .
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del Tu 267/2000 il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare ,in caso di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati eventualmente dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamento comunali;
10. Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, che puo' delegare, e propone alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio dell'ente e la proposizione delle liti;
11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio , nella seduta di insediamento,il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
13. Il Sindaco è ufficiale di Governo nei casi stabiliti dalla legge.
14. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale.

**ART. 18 Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale, la decadenza del Sindaco e della Giunta e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

**ART. 19 Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio,con contestuale nomina di un commissario.

**Art 20 Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:
   A) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
   B) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
   C) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

## Capo IV
## LA GIUNTA COMUNALE
## Sezione prima
## Nomina,durata in carica ,revoca

### Art. 21 Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e fino ad un numero massimo di 4 assessori, fra i quali il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco e gli assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio comunale purché siano in possesso requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità di cui alla normativa vigente.
3. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

### ART. 22 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco garantisce la sostituzione del Sindaco, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale, che ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età reperibile
3. Della nomina del Vicesindaco e delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

### Art. 23 Durata in carica e surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
2. In caso di impedimento, di assenza del Sindaco o di sospensione ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000 le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.
3. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età reperibile.
4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del Sindaco, sono svolte dal Vice Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore Il Sindaco dispone l'avocazione provvisoria delle funzioni o l'attribuzione delle stesse ad altro assessore. In quest'ultima ipotesi il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore il Sindaco ne assume le relative funzioni o le delega ad altro assessore.

**Art. 24 Dimissioni del Sindaco o degli assessori**

1 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2 Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale ne prende atto e procede alla surroga, dandone comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della sua prima riunione utile.

**Art. 25 Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore**

1 La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a) Accertamento di una causa di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere c comunale;
b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
c) Scioglimento del Consiglio Comunale;
d) Negli altri casi previsti dalla Legge.

**Sezione Seconda**
**Attribuzioni e coordinamento**

**Art. 26 Attribuzioni**

1 La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2 La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107 commi 1 e 2 del decreto legislativo n.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nella competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco , degli organi di decentramento,del Segretario e dei responsabili;
3 Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4 E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

**Art. 27 Organizzazione della Giunta**

1 L'attività della Giunta è collegiale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2 Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti
dei loro assessorati.
3 Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

**Art. 28 Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti.
2. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori.
5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta. I responsabili dei servizi e degli uffici assistono, se richiesti, per fornire elementi di valutazione. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede in sua vece.

**Art. 29 Deliberazioni urgenti**

1. La Giunta, in caso di urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.
2. Le predette deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi,a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

## Capo V
## Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

**Art. 30 Pareri obbligatori**

1. In ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere inserito il parere tecnico del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico.
2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale,se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva la difformità nell'atto.

**Art 31 Conflitto di interessi nei pareri**

1. I responsabili dei servizi si astengono dall'esprimere parere in ordine alle deliberazioni direttamente interessanti il coniuge o parenti e affini fino al quarto grado o di conferire incarichi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede all'applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
3. Nei casi di cui al primo comma il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

# TITOLO III
# GLI ORGANI BUROCRATICI
## Capo I
## Norme generali

### Art. 32 Principi direttivi

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa spettanti e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici comunali si ripartiscono in servizi.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente.

## Capo II
## Il Segretario Comunale

### Art. 33 Ruolo e funzioni

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
   -partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   -esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
   -può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
   -esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge,dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
   - esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4 del T.U.267/2000.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

### Art. 34 Nomina

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1 Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 T.U. 267/2000.
2 Salvo quanto disposto dall'articolo 100 del Decreto legislativo 267/2000, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando
ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3 La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

**Art. 35 Revoca**

1 Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

## Capo III
## I responsabili degli uffici e dei servizi

**Art.36 Funzioni e responsabilità**

1 Spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2 Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3 Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente nonché gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4 Le attribuzioni dei responsabili possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5 I responsabili sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
6 Alla valutazione dei responsabili degli enti locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 T.U. 267/2000.

**ART. 37 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o funzionario dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri giustificati motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. La materia è disciplinata nell'ambito della legge, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei contratti nazionali di lavoro, per le rispettive competenze.

## TITOLO IV
## I SERVIZI PUBBLICI
## Capo I
## Forme di gestione

### Art.38 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune ai sensi di legge.
2. La forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra tutte le possibili forme di gestione previste dalle leggi e dal presente Statuto in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio .
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o costituzione di consorzi o società di capitali .
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di tutela, informazione e partecipazione degli utenti.

### Art. 39 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

### Art. 40 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1 Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni , la provincia,la comunità montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

### Art. 41 Enti a partecipazione comunale

1 La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento
degli enti e delle società, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al T.U. 267/2000.
3. I Singoli Amministratori o l'intero organo esecutivo possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I rappresentanti del comune negli enti di cui al primo comma devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza amministrativa o tecnica, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

## TITOLO V
## CONTROLLO INTERNO
### Capo I
### Controllo interno

**Art. 42 Principi**

(1) Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
(2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
(3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore dei
conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
(4) Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

### Capo II
### Il revisore dei conti

**Art.43 Revisore dei conti**

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti a maggioranza assoluta dei membri, secondo i criteri stabiliti dall'art, 234 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, richiedendo, eventualmente, alla Giunta l'effettuazione di verifiche.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

## Capo III
## Il controllo di gestione

### Art. 44 controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono chiamati a redigere la relazione finale di gestione in cui gli stessi, sulla base anche dei dati desumibili dal controllo di gestione, illustrano alla Giunta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate.
2. Il regolamento di contabilità individua le procedure dirette a verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse utilizzate e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità, l'efficienza ed il livello di economicità dell'organizzazione dell'ente, mediante le quali si attua il controllo di gestione.
3. Il controllo finanziario ed economico di gestione costituisce prioritariamente un supporto dell'attività dei responsabili, quale mezzo per orientarne le scelte gestionali e per permettere loro di verificare l'efficacia delle azioni intraprese.
4. Sulla base dei dati desumibili dal controllo interno di gestione vengono inoltre redatti gli atti di rendicontazione mediante i quali gli organi istituzionali attuano il controllo strategico dell'azione amministrativa.

## TITOLO VI
## FORME COLLABORATIVE

### ART . 45 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

### ART 46 Consorzi

1 Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste dall'istituto della convenzione.
2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale approva la convenzione a maggioranza assoluta dei componenti unitamente allo Statuto del Consorzio. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili. Lo Statuto disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso l'istituto consortile.

### Art 47 Accordi di programma

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune per la gestione associata o per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi o per la definizione e l'attuazione di opere, interenti e programmi può costituire o partecipare a consorzi, associazioni,fondazioni e stipulare convenzioni o concludere accordi di programma.

## TITOLO VII
## ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

### CAPO I
### Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 48 Interventi nel procedimento amministrativo

1 Il Comune di Sillano informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure
amministrative nel rispetto della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni.

2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità,imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. Il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.
4. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
5. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.
6. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.
7. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrativa e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.
8. Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti e alle disposizioni sul procedimento.
9. Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini,
garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

**ART. 49 Consultazioni**

1. L'amministrazione comunale può indire assemblee e forme di consultazione della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

**ART. 50 Istanze**

1. I cittadini,le associazioni,i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa del comune.
2. la risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di giorni trenta dal sindaco o dal responsabile del settore competente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

**ART. 51 Petizioni**

1. La petizione rappresenta la formale domanda rivolta al Consiglio Comunale, o al Sindaco, da almeno 50 cittadini e n. 2 organismi associativi o comitati locali di partecipazione, per esporre comuni necessità e per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento del consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque,entro 60 giorni dalla presentazione una risposta motivata in relazione agli atti consequenziali assunti ovvero all'impossibilità di procedere .
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

**ART. 52 Proposte**

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 10% dei residenti all'ultimo censimento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro 90 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

## CAPO II
## Associazionismo e volontariato

**ART. 53 Associazionismo**

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale senza scopo di lucro, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

**ART. 54 Diritti delle associazioni**

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta ed in conformità al regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

**ART. 55 Contributi alle associazioni**

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Alle organizzazioni iscritte all'albo di cui al presente articolo potrà essere affidata, nelle forme di legge e sulla base di accertate idoneità delle organizzazioni stesse, la gestione di servizi, attrezzature ed impianti comunali.
6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

**ART. 56 Volontariato**

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

## Capo III
## Referendum -diritti di accesso-informazione

**ART. 57 Referendum**

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
   Statuto comunale;
   Regolamento del consiglio comunale;
   Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

   a. il dieci per cento del corpo elettorale
   b. il Consiglio comunale
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità,i tempi ,le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. entro 120 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco,il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo,
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale, con maggioranza dei consiglieri assegnati .

**ART. 58 Accesso agli atti**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Il regolamento ,oltre ad enucleare la categoria di atti sottratti all'accesso,disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell' accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

**ART. 59 Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato e di quelli sottratti all'accesso per espressa previsione legislativa o ai sensi del regolamento sull'accesso agli atti, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Il comune deve avvalersi di norma oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e pubblicazione all'albo pretorio ,anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Il Comune informa periodicamente i cittadini sull'attività degli organi dell'ente avvalendosi anche di pubblicazioni periodiche per una più capillare informazione sull'attività amministrativa.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

## CAPO IV
## Difensore civico

**Art. 60 Istituzione**

1. È istituito l'ufficio del difensore civico;
2. Su deliberazione del Consiglio comunale ,il comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico fra enti diversi o avvalersi dell'ufficio operante presso altri enti;
3. Il difensore civico svolge il ruolo di garante del buon andamento, dell'imparzialità ,della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa esercitando il controllo degli atti previsto dalla legge.

**Art. 61 Nomina**

1. Il difensore civico é eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del successore.

2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L. 7.8.1990 n. 241 ed e' tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonchè i dipendenti, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il difensore civico riferisce periodicamente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.
4. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
5. Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina, in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.
6. Le risorse finanziarie per il difensore civico sono determinate con specifico provvedimento della Giunta comunale.
7. In caso di gestione associata l'istituto viene regolato da apposita convenzione che stabilirà l'organo competente alla nomina e le modalità di espletamento del servizio.

**ART. 62 Requisiti ,incompatibilità e decadenza**

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che diano prova con documentato curriculum,di sicura competenza o esperienza giuridico amministrativa e di massima garanzia di probità e indipendenza;
2. Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:
   A) si trovino in una delle condizioni di incandidabilità , ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
   B) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali,provinciali o regionali;
3. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
5. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
6. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

## TITOLO VIII
## PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
## CAPO I
## Finanza e contabilità

**ART. 63 Ordinamento**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe di propria competenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

**ART. 64 Attività finanziaria del Comune**

1. L'attività finanziaria ed economica del Comune è posta in essere utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge per promuovere e procurare le risorse e le ricchezze occorrenti al raggiungimento e conseguimento dei propri fini e per destinarle a tali scopi
2. La potestà impositiva viene svolta dal Comune valutando l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di bilancio e secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, di privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
3. Il comune considera gli investimenti finanziari gli strumenti attraverso i quali reperire risorse per realizzare opere pubbliche,dare un moderno assetto urbanistico al territorio comunale ed attuare tutti i servizi ritenuti utili al soddisfacimento dei bisogni della collettività. ha fatto pervenire
4. A tale scopo ,secondo le risorse ed i beni disponibili ,attiva operazioni creditizie sulla base della importanza e dell'urgenza degli scopi da perseguire.

**ART. 65 Beni comunali**

1. La fruizione dei beni comunali è riservata prioritariamente all'uso ed al servizio pubblico.
2. I beni comunali possono essere temporaneamente concessi a terzi a titolo oneroso nelle forme di legge.
3. La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovraintende alla loro conservazione, gestione e redditività.
4. Nei confronti di enti ed associazioni che non abbiano fini di lucro e per il perseguimento diretto di fini istituzionali dell'ente, con atto motivato della Giunta, può essere disciplinata con apposita convenzione l'onerosità o meno per l'uso dei beni comunali.
5. I responsabili dei servizi, consegnatari di beni comunali sono responsabili della loro conservazione e gestione.
6. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento degli inventari.

**ART. 66 Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. Il bilancio di previsione è lo strumento imprescindibile dell'Amministrazione comunale per determinare quali sono i bisogni della collettività, ricercare i mezzi per farvi fronte ed avere il controllo della relativa gestione.
3. Il bilancio annuale di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge é deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il bilancio, corredato della prevista relazione previsionale e programmatica e degli altri allegati prescritti dalla legge, deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Le spese non possono essere assunte senza la preventiva attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

**ART. 67 Rendiconto della gestione**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge ,secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa, con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

**ART. 68 Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio competente.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. In rappresentanza del comune ,nella stipula dei contratti,interviene sulla base delle rispettive competenze ,un responsabile di settore.

**ART. 69 Tesoreria**

1 . Il Comune ha un servizio di tesoreria attraverso cui provvede alla riscossione di tutte le entrate
ed al pagamento di tutte le spese di pertinenza.
2 . Il servizio è affidato attraverso le forme di appalto previste dalla legge;
4. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità
nonché da apposita convenzione.

**TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 70 Entrata in vigore dello Statuto**

1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Segretario Comunale cura l'invio dello Statuto munito della certificazione delle avvenute
pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti.
3. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti e degli aggiornamenti di quelli preesistenti, valgono le norme attualmente in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.
4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
5. Analoga procedura viene adottata per le eventuali modifiche.